



COMUNE DI PAESANA

C.A.P. 12034

PROVINCIA DI
CUNEO

Tel. 0175.94.105
fax. 0175.98.72.06

UFFICIO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO
ATTO DI DETERMINAZIONE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO

PAESANA, LI 12/04/2024

N. DEL SERVIZIO 5
N. GENERALE 85

OGGETTO:

Riferimento a deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 29.02.2024 "Attività commerciali: DPCM 24/09/2020 cd Aree Interne. Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali anni 2020-2022. Atto di indirizzo anno 2021" e riferimento a Determinazione n. 69 del 18/04/2024 relativa ad approvazione per il contributo anno 2021 degli schemi di: avviso, domanda e rendicontazione. Rettifica di mero errore materiale nell'avviso e proroga dei termini per la presentazione delle istanza.

VISTI i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall'articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che stabiliscono che: "65-ter. Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione. 65-quater. Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggior necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147";

VISTO il DPCM del 24 settembre 2020 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302 del 4 dicembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 che, tra l'altro, assegna a questo Ente per l'annualità 2020 € 46.338,00, per l'annualità 2021 € 30.892,00 e per l'annualità 2022 € 30.892,00;

VISTA la delibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale si è preso atto dell'Accordo di Partenariato tra Italia e Unione Europea 2014-2020, nel quale, tra l'altro, sono definiti gli ambiti territoriali e le linee di azione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, volta a perseguire un'inversione di tendenza demografica, migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare un maggiore livello di benessere e inclusione sociale dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla lontananza dai servizi essenziali, attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale territoriale;

PRESO ATTO del citato DPCM, che, all'art. 4, così disciplina le “Azioni finanziate attraverso il fondo”:

1. I comuni possono utilizzare il contributo di cui all'art. 2 per la realizzazione di azioni di sostegno economico in favore di piccole e microimprese, anche al fine di contenere l'impatto dell'epidemia da COVID-19, come individuate dalla raccomandazione 2003 361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che:

a) svolgano attività economiche attraverso un'unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali;

b) sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;

c) non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.

2. Le azioni di sostegno economico di cui al comma 1 possono ricomprendere:

a) erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione;

b) iniziative che agevolino la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on-line e di vendita a distanza, attraverso l'attribuzione alle imprese di contributi in conto capitale ovvero l'erogazione di contributi a fondo perduto per l'acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti.

3. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

CONSIDERATO che con Deliberazione di G.C. n° 16 del 29.02.2024:

- Si è preso atto del DPCM del 24 settembre 2020 pubblicato sulla G.U.R.I. n.302 del 4 dicembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 che, tra l'altro, assegna a questo Ente per l'annualità 2020 € 46.338,00, per l'annualità 2021 € 30.892,00 per l'annualità 2022 € 30.892,00;
- Sono stati formulati gli indirizzi volti all'assegnazione del beneficio così come già individuati nel suddetto decreto di finanziamento:
 - importo risorse: € 30.892,00, pari alle somme assegnate per la seconda annualità, per contributi a fondo perduto;
 - aventi diritto: si ritiene di dover recepire le indicazioni di cui al DPCM 24 settembre 2020, ossia attribuire la facoltà di accesso all'erogazione dei predetti contributi in favore di piccole e microimprese, anche al fine di contenere l'impatto dell'epidemia da COVID-19, come individuate dalla raccomandazione 2003 361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che:
 - a) svolgano attività economiche attraverso un'unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali;

- b) sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
- c) non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.

Si stabilisce, inoltre che gli eventuali beneficiari dovranno risultare in regola con il versamento dei tributi comunali al 31.12.2021;

➤ **indirizzi operativi gestionali:**

- per la definizione delle attività in ambito commerciale si rinvia alla definizione della «materia “commercio”» contenuta nell’articolo 39 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- per la definizione delle attività artigianali, si rinvia alla definizione contenuta nella Legge-quadro per l’artigianato, L. 8 agosto 1985, n. 443;
- di comprendere per l’anno 2021 gli imprenditori agricoli, per lo svolgimento delle attività di natura commerciale connesse all’attività agricola, quali beneficiari della erogazione del contributo;
- criteri di attribuzione del contributo relativo all’anno 2021 (€ 30.892,00):

a) Una quota pari al 40% del contributo a fondo perduto relativo all’anno 2021 pari a € 12.356,80 sarà suddivisa in parti uguali tra le imprese richiedenti la cui attività è stata sospesa o si è vista imporre limitazioni di orario di apertura al pubblico nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell’anno 2021;

b) Una quota pari al 60% del contributo a fondo perduto relativo all’anno 2021 pari a € 18.535,20 sarà suddiviso tra le imprese beneficiarie con l’attribuzione dei relativi punteggi secondo i seguenti elementi:

- importo investimento presentato;
- importo spese sostenute ai fini Covid19;
- imprese che svolgono la propria attività in locali in affitto;

- per ogni richiedente dovrà essere verificata la regolarità con il versamento dei tributi comunali al 31.12.2021 e la regolarità del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori e dei premi assicurativi;
- nel caso in cui nessuna impresa dovesse rientrare nella casistica di attribuzione di cui alla lettera a) la quota parte di € 12.356,80 verrà destinata, in incremento, alla quota di attribuzione di cui alla lettera b);
- è stato nominato RUP il sottoscritto Barra Dott. Davide Domenico – Responsabile del Servizio Polizia Municipale e Commercio, Ambiente e Protezione civile;

VISTA la determinazione n. 69 del 18/04/2024 e la documentazione allegata, di seguito elencata:

- 1) **Avviso pubblico** per l’erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione a sostegno del commercio (annualità 2021) previsti dal fondo nazionale di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali;
- 2) **Allegato A)** – Domanda;
- 3) **Allegato B)** – Modulo rendicontazione;

ATTESO che l’avviso pubblico di cui in premessa riporta un mero errore materiale nella tabella di cui al criterio 2) della lettera b) del punto 4), ovvero viene indicato erroneamente l’anno “2020” relativo all’importo spese sostenute ai fini Covid-19 invece che l’anno “2021”;

ATTESO che risulta necessario, dunque:

- procedere a rettifica dell’errore materiale di cui in premessa riportato nell’avviso pubblico di cui si tratta;
- prorogare i termini di presentazione delle domande di partecipazione sino alle ore 12:00 del giorno sabato 4 maggio;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.: “Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell’atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il

rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria”;

RITENUTA ED ACCERTATA ai sensi del comma 2 dell'art. 9 del D.lgs n. 78/2010 la compatibilità della spesa con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;

ACCERTATA ED ATTESTATA l'inesistenza di posizione di conflitto, anche potenziale, in relazione al presente atto, allo stato attuale, da parte del Responsabile del Servizio e del Procedimento, di cui all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012,

AVVISATO che nell'espletamento della procedura derivante dal presente provvedimento non si ravvisano motivi di incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 08.04.2013;

RITENUTO che la materia rientra nelle specifiche competenze di questo ufficio a mente dell'art. 107 del TUEL, in quanto attuazione puntuale di specifici obiettivi e programmi definiti dagli organi di indirizzo politico, e nel pieno rispetto dei confini e dei limiti tracciati dagli stessi, non essendo pertanto necessaria integrazione alcuna al Peg;

VISTI

- il D.L.vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.L.vo 33/2013;

tutto quanto premesso, visto e considerato

DETERMINA

1. **CHE** la narrativa in premessa si intende integralmente riportata nel presente dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale;
2. **DI PROCEDERE** a rettifica dell'errore materiale di cui in premessa riportato nell'avviso pubblico di cui si tratta ovvero il mero errore materiale nella tabella di cui al criterio 2) della lettera b) del punto 4) dove viene indicato non correttamente l'anno “2020” relativo all'importo spese sostenute ai fini Covid-19 invece che l'anno “2021”;
3. **DI PROROGARE** i termini di presentazione delle domande di partecipazione sino alle ore 12:00 del giorno sabato 4 maggio;
4. **ATTO** che la procedura verrà eseguita dal responsabile del Servizio Polizia Municipale e Commercio;
5. **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs 267/00;
6. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
7. **DI ATTESTARE** l'insussistenza del conflitto di interessi da parte del Responsabile del Servizio e del Procedimento ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/90 in relazione al presente atto, allo stato attuale;
8. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune: www.paesana.it;

9. **DI DARE ATTO** che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
BARRA Davide Domenico